

**INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ACCORDO SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DELL'ANNO
2010**

i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come "Agenzia", e delle
Organizzazioni sindacali,

VISTO

l'accordo sulla ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività dell'anno 2010 sottoscritto il 14 dicembre 2011

CONSIDERATO

che, ai sensi del punto 3 dell'allegato A del citato accordo del 14 dicembre 2011 occorre
definire i criteri per la determinazione delle quota da assegnare alle strutture operative
operanti in ambito regionale e a livello centrale che partecipano al conseguimento degli
obiettivi monetari e che si ritiene inoltre necessario apportare alcune modifiche e
integrazioni al contenuto del suddetto accordo

CONVENGONO

Il punto 2.1., primo periodo, è sostituito dal seguente: "Allo scopo di considerare
adeguatamente le performance più direttamente connesse alle principali attività di
missione dell'Agenzia, una quota pari a € 50.195.100,00 viene attribuita alle diverse
Regioni e agli Uffici nazionali secondo i criteri definiti nell'allegato A."

Il quarto capoverso del punto 2.1 è sostituito dal seguente: "Le ore relative all'astensione
obbligatoria per maternità, le ore di riposo giornaliero per allattamento di cui all'art. 39,
40 e 41 del D.Lgs. n. 151/2001 e le ore dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del
CCNL sono considerate con coefficiente medio riferito alla struttura di appartenenza."

Al punto 2.5. le parole: "il fondo di sede della Direzione regionale Abruzzo include la
somma di € 33.900,00" sono sostituite dalle seguenti: "il fondo di sede del Centro
Operativo di Pescara include la somma di € 33.900,00".

col

Y

USA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Al punto 2.5. è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nell’ambito del fondo di sede degli uffici centrali una quota pari a € 25.000 è destinata a remunerare attività operative di controllo fiscale di particolare complessità e rilevanza con competenza su tutto il territorio nazionale”.

Al punto 5.2. è soppresso il secondo capoverso.

L’allegato A viene sostituito dall’allegato A al presente accordo.

Nell’allegato C vengono così modificate le quote del fondo di sede assegnate ai seguenti uffici:

uffici	Quota assegnata
D.P. Bolzano	€ 23.788
D.R. Emilia-Romagna	€ 81.760
D.R. Lazio	€ 84.612
D.P. Trento	€ 42.572
D.R. Valle d’Aosta	€ 15.114
Uffici Centrali	€ 1.046.100

Roma, 23 gennaio 2012

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered below the date. The signatures are stylized and vary in size and orientation, including a large 'A' at the top right, a 'K' at the top left, and several other initials like 'MP', 'UP', 'R', and 'K'.

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
G. S. M.	CGIL FP <i>[Signature]</i>
	CISL FFS <i>Stefano Schen</i>
	UIL/PA <i>Fabio Br.</i>
	FED. CONFSAI-SALFI <i>[Signature]</i>
	USB PI/ RDB PI NON FIRMA
	FLP <i>Paolo M. Antonelli</i>

(NOTA ALL'ACCORDO)

PREMIO DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE

1. Individuazione dell'importo da assegnare a ciascuna regione¹

Il fondo di produttività individuale ammonta per il 2010 a € **50.195.100,00**. E' ripartito tra le regioni suddividendolo in due quote, di seguito denominate "A" e "B", pari, rispettivamente, al 75% e al 25% del fondo stesso.

La quota A, volta a valorizzare i risultati dell'azione di recupero del gettito evaso, è ripartita fra le regioni applicando, come descritto al punto 1.1, l'indice di conseguimento dell'obiettivo monetario². La quota B è ripartita invece tra le regioni applicando l'indice di efficacia ed efficienza descritto al punto 1.2.

Il fondo viene ripartito tra le regioni al netto dell'importo che in base al punto 3 va destinato agli Uffici nazionali. Gli Uffici classificati in questo allegato come "nazionali" sono, oltre agli Uffici centrali, i Centri di Assistenza Multicanale e i Centri Operativi.

1.1 Indice di conseguimento dell'obiettivo monetario

La quota A del fondo di produttività individuale è ripartita tra le regioni sulla base dei seguenti elementi:

a = Obiettivo monetario (di seguito, per brevità, "OM") raggiunto da ciascuna regione

b = OM regionale programmato

c = $\frac{a}{b}$ = indice di conseguimento dell'OM regionale

d = **a** x **c** = OM regionale valorizzato con l'indice di conseguimento dell'obiettivo

e = somma dei singoli OM regionali valorizzati (= $d_{\text{Abruzzo}} + d_{\text{Basilicata}} + \dots + d_{\text{Veneto}}$)

Combinando tali elementi, l'importo della quota A da assegnare a ciascuna regione in base all'indice di conseguimento dell'OM si determina con la seguente formula:

$$\text{Importo della quota A da assegnare a ciascuna regione} = \text{Quota A nazionale} \times \frac{d}{e}$$

Eventuali riscossioni superiori al 120% dell'OM programmato sono computate, relativamente all'ammontare eccedente tale misura, con indice di conseguimento pari a 1, allo scopo di neutralizzarne il carattere di straordinarietà rispetto all'importo preventivato.

¹ D'ora in avanti, il riferimento all'ambito regionale varrà allo stesso modo per le province autonome di Trento e Bolzano.

² L'obiettivo monetario è dato dal totale dei seguenti importi: a) somme riscosse a seguito dell'azione di contrasto all'evasione fiscale; b) rimborsi non erogati in quanto ritenuti non spettanti in base ai controlli eseguiti.

pal
2

VP

STZ

MS

MS
TH

1.2 Indice di efficacia ed efficienza

La quota B del fondo di produttività individuale viene ripartita tra le regioni in proporzione alle ore complessive di lavoro di ciascuna regione valorizzate con il rispettivo indice di efficacia ed efficienza. Gli elementi considerati sono i seguenti:

a = totale ore lavorate in ciascuna regione

b = indice di efficacia ed efficienza delle ore lavorate in ciascuna regione

c = **a** x **b** = totale ore di lavoro di ciascuna regione valorizzate con l'indice di efficacia ed efficienza

d = somma dei singoli totali regionali di ore di lavoro valorizzate con l'indice di efficacia ed efficienza (= $c_{\text{Abruzzo}} + c_{\text{Basilicata}} + \dots + c_{\text{Veneto}}$)

Combinando tali elementi, l'importo della quota B da assegnare a ciascuna regione in base all'indice di efficacia ed efficienza si determina con la seguente formula:

$$\text{Importo della quota B da assegnare a ciascuna regione} = \text{Quota B nazionale} \times \frac{c}{d}$$

L'indice di efficacia ed efficienza di ciascuna regione viene calcolato con riferimento all'intera gamma delle attività di missione (servizi ai contribuenti, gestione tributi, controlli fiscali, contenzioso). L'indice viene calcolato standardizzando per ognuna delle attività il valore dato dal rapporto fra il numero dei relativi prodotti³ e le risorse umane complessivamente impiegate e facendo poi la media di tutti i valori ottenuti.

2. Ripartizione interna delle quote assegnate alla regione

Una volta determinato l'importo della quota A e quello della quota B da assegnare a una data regione, tali importi si ripartiscono internamente tra gli uffici della regione stessa nel seguente modo:

- 1) il 75% della quota A e l'intera quota B si ripartiscono tra la Direzione regionale, di seguito denominata, per brevità, "DR" e le Direzioni provinciali in proporzione alle risorse umane rispettivamente consuntivate;
- 2) il residuo 25% della quota A, di seguito denominato "residuo A", si ripartisce tra le strutture sopra indicate in modo da valorizzarne il diverso apporto all'azione di recupero del gettito evaso. Gli elementi considerati sono i seguenti:

³ Il riferimento è ai seguenti prodotti: atti privati registrati; atti pubblici registrati; atti giudiziari registrati; successioni; assistenza riguardante cartelle, comunicazioni e rimborsi; comunicazioni d'irregolarità oggetto di correzione da parte dell'ufficio; appuntamenti gestiti tramite CUP; lavorazioni CIVIS; operazioni anagrafiche persone fisiche; rimborsi; accertamenti nei confronti dei grandi contribuenti; accertamenti nei confronti di imprese di medie dimensioni suddivisi per fasce di volume di affari; altri accertamenti nei confronti di imprese di piccole dimensioni, professionisti, enti non commerciali, nonché accertamenti diversi da quelli su redditi di impresa e lavoro autonomo e accertamenti parziali automatizzati; indagini finanziarie; accertamenti sintetici; contenzioso su atti di accertamento unificato e su cartelle di pagamento.

a = OM raggiunto da ciascun ufficio

b = OM programmato per ciascuno ufficio

c = $\frac{a}{b}$ = indice di conseguimento dell'OM da parte di
ciascun ufficio

d = **a** x **c** = OM di ciascun ufficio valorizzato con l'indice di conseguimento
dell'obiettivo⁴

e = somma degli OM valorizzati di ciascun ufficio (= $d_{DP1} + d_{DP2} + d_{DPn} \dots$)

f = $\frac{d}{e}$ = rapporto tra l'OM raggiunto da ciascuno ufficio e quello
complessivamente raggiunto a livello regionale

g = rapporto tra le ore lavorate di ciascun ufficio e quelle complessivamente
lavorate a livello regionale

Combinando tali elementi, la quota del residuo A da assegnare a ciascun ufficio si determina con la seguente formula:

$$\text{Quota del residuo A da assegnare a ciascun ufficio per il raggiungimento dell'OM} = \text{Residuo A} \times \frac{(f+g)}{2}$$

3. Assegnazione e ripartizione delle quote spettanti agli Uffici nazionali

Gli Uffici nazionali menzionati al punto 1 sono destinatari di una quota del fondo di produttività individuale. All'insieme degli Uffici centrali e a ciascuno degli altri uffici nazionali compete, per la loro attività di indirizzo e supporto, una quota calcolata in proporzione al rapporto tra la somma complessiva delle ore di lavoro da essi consuntivate e quelle complessivamente consuntivate da tutti gli uffici dell'Agenzia. Inoltre alla Direzione Centrale Accertamento compete una somma di € 50.000 per lo specifico contributo fornito all'incremento dell'obiettivo monetario nazionale conseguito. Il personale della predetta Direzione Centrale che svolge funzioni di controllo nei confronti di imprese di grandi dimensioni e attività antifrode in uffici della Direzione stessa dislocati operativamente presso la sede di una DR, percepisce, in relazione al conseguimento dell'obiettivo monetario dell'Agenzia, un compenso orario non inferiore a quello del personale della DR che svolge attività omologhe in quella sede.⁵

⁴ Si applica anche in questo caso il criterio previsto al punto 1.1 per le riscossioni superiori al 120% dell'obiettivo programmato.

⁵ Ai fini dell'applicazione di tale criterio, le attività di contrasto agli illeciti finanziari internazionali svolte dalle unità organizzative decentrate della Direzione Centrale Accertamento si intendono assimilate a quelle di antifrode.